

30 OTT 2019
CONIA

PER: SCOTO Luca, titolare della ditta Centro Cinofilo Ciaramito di Enna, n. a Catania il 28.7.79, res.te in Enna alla c.da Ciaramito snc- CF:SCTLCU79L28C351Z, elett.te dom.to in Enna alla via L.Pirandello 12, presso lo studio dell'Avv.Tommaso SPERANZA (n.ad Enna il 5.4.57 CF:SPRTMS57D05C342S) iscritto al locale Ordine degli Avvocati con tessera n.ro 156, che lo rappr.ta e difende per procura separata pinzata all'originale del presente atto, il quale dichiara di volere ricevere ogni comunicazione inerente al presente procedimento al proprio n.ro di fax 0935500384 ed alla propria PEC:tommaso.speranza@avvocatienna.legalmail.it

- ATTORE -

CONTRO: COMUNE DI ASSORO - in persona del legale rappr.te e Sindaco pro-tempore, dom. per la carica presso il Palazzo del Comune, sito in via Crisa n.ro 280- Cf.e P.Iva: 00052420866- PEC: info@pec.comune.assoro.en.it

CONVENUTO

PREMESSO:

- che nel febbraio 2016 il Centro Cinofilo Ciaramito-c.da Ciaramito di Enna in persona del tuo titolare Sig.Luca SCOTO, su espressa richiesta del responsabile della Polizia Municipale del Comune di Valguarnera dott.F.co Villareale ed alla presenza del Comandante dei VV.UU. di Assoro (trattandosi di intervento sul territorio di detto ultimo Comune svolto in c.da Dainamare-Casuzza del Re) l'odierno attore, in via d'urgenza, provvedeva alla cattura di quattro cuccioli di cani abbandonati ed al loro, conseguente ricovero e mantenimento presso la struttura di cui è titolare;
- che il Centro Cinofilo Ciaramito, effettuata la cattura ed il ricovero in via d'urgenza, inviava ai due Comuni, in attesa delle determinazioni degli Enti di competenza per l'eventuale trasferimento in loro strutture convenzionate, non avendo il Centro attore al tempo convenzioni in atto con detti Enti;
- che entrambi i Comuni non solo non hanno mai dato seguito alle richieste di trasferimento benchè piu' volte sollecitati e solo in risposta alla richiesta formale del 4.11.2016 (all.to 1) (inviata all'ASP di competenza) il Comune di

Valguarnera e precisamente il responsabile dott.Villareale (che al tempo richiese l'intervento) con prot.133 del 23.11.2016 sollecitava il Comune di Assoro (competente per territorio) al ritiro dei cani ed alla liquidazione di quanto dovuto (all.to 2);

-che- inspiegabilmente il Comune di Assoro, passata la fase di urgenza, non ha dato seguito alla "regolarizzazione" dei rapporti con il Canile SCOTO, né proponendo apposita convenzione ai sensi della L.R. 3.7.2000 n.ro 15 e relativo D.Pres. 12.1.2007 n.ro 7 che ha emanato il relativo regolamento esecutivo in tema di anagrafe canina -tutela degli animali e prevenzione del randagismo. né ha mai disposto il trasferimento, di detti cani ad eventuale struttura convenzionata con detto Comune, benchè sollecitato a farlo, essendo illegittima e causa di danni economici, la permanenza nel canile dell'attore dei loro cani, in mancanza di accordo formale;

che, il Comune convenuto anzi, si è sempre, inspiegabilmente disinteressato della vicenda, rendendo il perdurare del ricovero dei cani, illegittimo sino ad oggi, e con grave danno per l'attore, che non solo ha sopportato i costi di cattura, microcippatura-vaccinazione ma, quelli, ben piu' gravosi del mantenimento degli stessi, per oltre tre anni senza mai ricevere alcuna somma dal Comune di Assoro, **proprietario per legge (essendo stati rinvenuti nel proprio territorio) e pagando gravosi interessi bancari;**

- che l'attore, non potendo detenere cani senza "microcippatura", pena sanzioni dell'Autorità sanitaria locale, ha, prima reiterato la diffida al Comune a trasferire i cani informandoli che, in difetto, dopo dieci gg. avrebbe provveduto a regolare microcippatura (ved.Pec 30.1.2017 all.to 3), poi perdurando il silenzio del Comune convenuto, con successiva pec 21.3.2017 (all.to4)informava che in data 20.3.2017 il veterinario del canile alle ore 12 avrebbe "microcippato" i tre cani e, che, quindi, il Comune convenuto poteva prendere parte a dette operazioni, perdurando il mancato trasferimento dei cani ad altra struttura;
- che, con PEC 31.5.2017 (all.to5) nel reiterare la richiesta di trasferimento al convenuto, al fine di fare cessare l'incresciosa situazione, e, comunicando i n.ri dei microcips dei cani intestati al Comune di Assoro, proponeva anche, solo in via transattiva, un'applicazione della tariffa di euro 2,32,(oltre IVA) al

giorno x singolo cane sino alla data della comunicazione 31.5.2018 **analoga** alla convenzione, a seguito di gara, tra il canile dell'attore ed il Comune di Valguarnera);

CONSIDERATO

- che il Comune rimaneva inerte ad ogni richiesta, compresa quella di negoziazione assistita tra avvocati del 7.4.2018 (all.to6) l'attore, proponeva formale richiesta di mediazione assistita presso l'A.D.R. srl Uff.di Valguarnera, rimasta senza esito come da verbale n.ro 1 del 20.6.2019 (all.to7), nonostante il Comune avesse partecipato all'incontro con il proprio legale nella persona dell'avv.to LA BIUNDA,
- che, in conformità alla normativa Regionale sopraindicata, che prevede, all'art.4 carico dei proprietari 3,50 al giorno per cani di piccola taglia – 4,50 per ogni cane di media e grossa taglia e per il loro mantenimento dei giornaliero (oltre l'IVA come per legge) veniva trasmessa con PEC 25.1.2019 formale richiesta risarcitoria al 31.12.2018 di euro 12.480,00 oltre IVA come per legge (all.to 8) specificando le singole voci che vanno qui intese richiamate e trascritte, per brevità, ma si riepilogano **aggiornando i dati al 30.9.2019:**
- a) cattura quattro cuccioli: 100,00+
- b) visita e vaccinazione tre cuccioli (uno è morto subito) 90,00+
- c) mantenimento dal marzo - 2016 al febbraio-2017 (tre cuccioli a 3,5 euro gg) 3.780,00+
- d) " tre cani ormai adulti a 4,5 euro gg. dal marzo al dicembre 2017 tot. : 4.050,00+
- e) " " " " " dal gennaio al settembre 2018 " : 3.650,00+
- f) " due cani " " " dall'ottobre al dicembre 2018 " : 810,00+
- g) " " " " dal gennaio 2019 al 17.9.2019 2.331,00+
- H) " un cane " " dal 17 agosto al 30.9.2019: tot: 63,00.
- **che dall'1 marzo 2016 al 30.9.2019 viene richiesta, con il presente atto. la complessiva somma di euro 14.874,00 oltre IVA;**
- Mentre per il mantenimento del cane superstite pari ad euro 4,5 euro al giorno (oltre l'IVA) maturato e maturando dall'1.10.2019 al saldo verrà

avanzata separata domanda in caso di perdurante inadempienza o **mancato trasferimento immediato.**

che, il convenuto non ha, né trasferito i cani né avanzato alcuna proposta transattiva (riducendo in tal modo la tariffazione Regionale) ben più vantaggiose per l'Ente, così come hanno fatto altri Comuni, esponendosi, inspiegabilmente, alla presente azione risarcitoria ben più gravosa per il convenuto stesso rispetto ad una soluzione concordata tra le parti,

- che, comunque, al fine di evitare lungo e costoso giudizio, l'attore ha convocato il Comune di Aidone, presso la GEF –Ufficio di Valguarnara al fine di stipulare, con l'assistenza del mediatore professionale, mediazione-conciliazione, al fine di contenere i costi legali, e di trovare una soluzione bonaria alla vicenda che, possa essere meno gravosa per tutti anche al fine di non aggravare i costi dell'attore all'esito del giudizio;
- che, il sottoscritto con propria pec, 15.7.2019 (all.to9) invitava il Comune e il collega LA BIUNDA, a trasferire i due cani superstiti (oggi ridotto ad uno solo) trasmettendo i n.ri di microcips, ed a proporre un'offerta risarcitoria al fine di porre fine all'incredibile situazione creatasi tra le parti, rimasta, anche questa, senza alcun riscontro e rendendo inevitabile la presente azione giudiziaria;

C I T A

Il Comune di Assoro, in persona del legale rappresentante e Sindaco pro-tempore, a comparire avanti il Tribunale di Enna, G.I. designando, nei locali delle sue ordinarie sedute del Palazzo di Giustizia sito al viale Diaz, all'udienza del **9.03 2020**, ore 9.30 e seguenti ed a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza nei modi e forme stabilite dall'art.166 cpc, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, con avviso che la costituzione oltre i suddetti termini, implica la decadenza di cui all'art.167 cpc, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

P I A C C I A

All'On.Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e rigettando ogni diversa domanda di controparte, **IN VIA PRINCIPALE:** condannare il Comune di Assoro in persona del suo Sindaco e legale rappr. Pro-tempore, a pagare all'attore **SCOTO Luca** a titolo risarcimento di tutti i danni arrecati e subiti dall'attore, per i fatti di cui in narrativa, e calcolati dal febbraio 2016 al 30.9.2019, la somma di euro

14.874,00 oltre IVA, o della somma anche minore che parrà di giustizia,, maggiorata degli interessi e svalutazione monetaria dal febbraio 2016 al saldo;

-- **IN VIA SUBORDINATA:** dire e dichiarare che il Comune di Assoro si è ingiustamente arricchito, a danno dell'attore, privato cittadino titolare di canile autorizzato, che ha ottemperato, stante l'urgenza per il pericolo di vita dei cuccioli abbandonati all'invito del Comune, **per il mancato pagamento delle somme di euro 14.874,00 oltre IVA, o della somma, anche minore, che parrà' di giustizia, relativo alle causali in narrativa, somma maggiorata degli interessi e della svalutazione monetaria dal febbraio 2016 al saldo.**

Con vittoria di spese ed onorari di causa, in entrambe le ipotesi delle due domande proposte **in via ALTERNATIVA e subordinata l'una all'altra.**

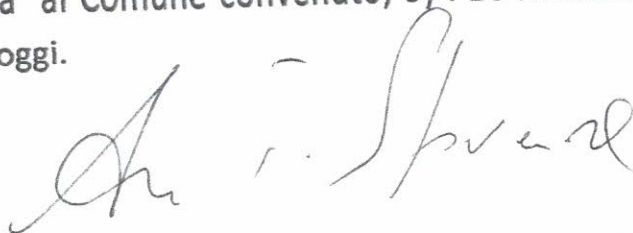
Salvo ogni altro diritto, azione e ragione, anche in via istruttoria, in relazione alle difese di controparte.

Con riserva di separata ed ulteriore azione risarcitoria per il periodo maturato e maturando dal mese di **ottobre 2019** e sino a quando il cane superstite non verrà effettivamente, trasferito da parte del Comune inadempiente, presso altra struttura convenzionata.

Al fine del pagamento del C.U: si dichiara che la presente causa ha il valore tdi 14.874,00 mila euro e che sino allo scaglione massimo di 26 mila euro è pertanto soggetta al pagamento del contributo di **euro 237,00**

Si allegano: 1) diffida 4.11.2016 del Canile alle Autorità; 2) diffida 23.11.2016 al Com.di Assoro; 3) diffida 30.1.2017 ai Comuni di Valguarnera ed Assoro; 4) diffida 21.3.2017 ai Comuni; 5) diffida 31.5.2017 ai Comuni; 6) copia PEC 7.4.2018 Rich. Conv.Assistita dell'avv.Speranza al Comune di Assoro; 7) verbale n.ro 1 del 20.6.2019 della mediazione presso ADR pro-Gest-ag.di Valguarnera; 8) diffida 25.1.2019 al saldo maturato firmata dall'avv.Speranza al Comune convenuto; 9) PEC 15.7.2019 dell'avv.Speranza al Comune inevasa ad oggi.

Enna li 28.10.19



PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto SCOTO Luca nato a Catania il 28.7.79, res.te in Enna alla c.da Ciaramito s.n.c., CF:SCTLCU79L28C351Z, COSTITUISCE E NOMINA quale proprio difensore l'avv. Tommaso SPERANZA eleggendo domicilio nel suo studio di Enna alla Via Pirandello 12, nella causa da promuovere avanti il Tribunale di Enna contro il Comune di ASSORO.

Conferisce al difensore ampio mandato a costituirsi in giudizio con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionali, impugnazioni, rinunciare agli atti del giudizio, transigere, nominare sostituti d'udienza, dando sin da ora ogni ratifica del suo operato per l'oggetto del presente giudizio.

Dichiara di essere stato informato sulla possibilità di intraprendere riti alternativi di mediazione anche assistita tra legali, con i vantaggi fiscali che ne derivano.

Autorizza l'utilizzo dei propri dati personali ai fini del presente giudizio.

Valguarnera li 18.10.2019

Luca Scoto

E' AUTENTICA

F.C. - AVV. T. SPERANZA

TRIBUNALE DI ENNA UFFICIO N.E.P.
RELA TA DI NOTIFICA

A richiesta

U.M. P. S. N. R. M. M. 1. 2

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al sostituto Ufficio

CERTIFICO

di avere notificato copie conforme all'originale del supradetto atto al

St. CIVILE S. ASSORO in Via del S. Rocco

don. v. x. 19. CIVILE S. ASSORO in Via del S. Rocco

Residente a *ASSORO in Via del S. Rocco*

mezzogiorno consegna fatta a mani

Enna

L'Ufficiale Giudiziario

31 OTT. 2019

TRIBUNALE DI ENNA
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Concetta Passero

cazione del so
cronologico e
stra della bust
lettera racc. ta
SO DI RICEVI
TE RESTITUN
chieste nell'ap
entro il termine
stituito al mi
posito ne
termine

UFFICIO NOTIFICHE, ESECUZIONI E PROTESTI

TRIBUNALE DI ENNA

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE

N. A 3785 del Cronol. Aut. Civile Postale Posta Raccomandata - Tariffa postale
Aut. DCB/EN/PR/119/2005
Penale Valida dal 02.09.2005

(L'Ufficiale Giudiziario)

AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)

Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace.

In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario in busta chiusa a mezzo lettera racchiusa e avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dato avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere atteso alla porta d'ingresso o immesso nella casella postale del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo ev- cronologico e modello registro (dati ricavabili in alto a sinistra della busta). Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera racchiusa senza che sia stato ritirato il plico, L'AVVI- TO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE

RESTITUITO AL MITTENTE con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione "atto non ritirato" (entro dieci giorni). Il plico, invece, deve essere consegnato al mittente, dopo sei mesi dalla notificazione, "non ritirato".

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG

78778883700-8



Comuni di Assolo in persona

del Sindaco pro-tempore P. M. Coromani

v.le RISA 280

94010, Assolo (EN)

(Tel. 0376 320 401) - A. BARUFFALDI - MANOVA 575